



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Divieto di stabulazione fissa per i cavalli e gli altri equidi

Gli equidi non possono essere tenuti legati (art. 59 cpv. 1 OPAn). La stabulazione fissa non si adatta a questi animali poiché riduce al minimo la loro libertà di movimento e limita eccessivamente il loro comportamento naturale (rotolare per terra, grattare o rosicchiare) nonché il loro campo visivo e la loro posizione di riposo naturale (anche se gli equidi riposano in piedi, per dormire profondamente devono potersi accucciare in decubito sternale [cfr. art. 8 cpv. 1 OPAn]). Per questo motivo gli equidi non possono essere tenuti legati (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn). Agli equidi appartengono i cavalli, i pony, gli asini, i muli e i bardotti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn).

Tenere legati i cavalli e gli altri equidi

Durante la cura, il foraggiamento nella tenuta in gruppo, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate o in situazioni analoghe gli equidi possono essere tenuti legati per breve tempo (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn). Il divieto riguarda quindi solo i sistemi di detenzione della stabulazione fissa (poste o altre poste fisse per la detenzione di equidi), e non si riferisce a quando gli equidi vengono tenuti legati in generale.

Eccezioni a breve termine per determinate situazioni

I cavalli e i muli utilizzati a scopi militari, in particolare in caso di pernottamenti in campo (bivacco), possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn)

Anche gli equidi per cui è dimostrato che sono stabulati per la prima volta in un'azienda possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn). In tal modo si mira a facilitare la dimestichezza con gli equidi che in precedenza sono stati poco a contatto con le persone. Tuttavia, ciò non vale per gli equidi di età inferiore a 30 mesi. Questi ultimi non possono essere tenuti legati, neanche per un breve periodo (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn).

Stabulazione fissa

Le poste fisse devono essere concepite in modo che gli equidi non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Chi, eccezionalmente, tiene legato un equide per un breve periodo, deve poter dimostrare all'organo di controllo della protezione degli animali che allo scadere delle tre settimane l'animale dispone di un posto in un altro sistema di stabulazione adeguato alle sue esigenze.

Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn Definizioni

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

p: *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti.

Art. 8 cpv. 1 OPAn Poste, box, dispositivi d'attacco

¹ Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Art. 59 cpv. 1 e 4 OPAn Detenzione

¹ Gli equidi non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo. Gli equidi appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane.

⁴ Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.